

## GIURISPRUDENZA DELLE CORTI, DEI TRIBUNALI, ECC.

A  
SENTENZE

CORTE DI APPELLO DI TORINO (SEZ. IV).

21 Gennaio 1941.

3. Pres. MANZONI; Est. OTTELLO — App. P. M. c. Valabrega (avv. Bruno Levi) e Cerruti (avv. Lina Furlan).

**Matrimonio misto del cittadino ariano con persona di altra razza — Esistenza del reato** (R. D. legge 17 novembre 1938 convertito in legge il 5 gennaio 1939, n. 274, art. 1 e 2).**Permanenza del reato — Insussistenza** (C. p., art. 158).A) *Il matrimonio contratto in spreto del divieto dell'art. 1 R. D. legge 17 novembre 1938 costituisce reato ed è punito, a sensi dell'art. 2 dello stesso decreto, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila (1).*B) *Tale reato è istantaneo e non permanente; ad esso è quindi applicabile l'amnistia del febbraio 1940, qualora la celebrazione del matrimonio sia di data anteriore a quella fissata dal suddetto decreto di amnistia (2).*(1-2) **Il matrimonio del cittadino ariano con persona di altra razza, sotto il profilo penale.**

Questa interessante sentenza della Corte d'Appello di Torino che rappresenta il primo giudicato in materia penale relativo alle disposizioni di politica della razza, merita una breve nota di commento.

Il caso che si presentava al giudizio della Corte su gravame del Proc. del Re e del Proc. Gen. era il seguente: Tizio, figlio di matrimonio misto, battezzato prima del 1° ottobre 1938, ritenendo di dover essere considerato ariano, si era dichiarato tale nel richiedere la pubblicazione del proprio matrimonio con Caja, indubbiamente ariana.

La richiesta aveva avuto seguito e le nozze erano state celebrate dinanzi al parroco competente e regolarmente trascritte nel registro dello Stato civile di Cambursano (Torino).

Successivamente, a distanza di mesi, l'autorità municipale rilevava che la madre di Tizio, ariana, e battezzata dalla nascita, si era convertita all'ebraismo e si era iscritta alla Comunità Israelitica.

Ritenendo quindi Tizio ebreo lo denunciava, unitamente alla moglie, alla Procura del Re, che a sua volta rinviava a giudizio gli sposi imputandoli:

a) del reato p. p. dagli art. 1 e 2 del R. D. legge 17 novembre 1938, convertito in legge il 5 gennaio 1939, n. 274 per la difesa della razza, per avere, sorprendendo la buona fede dell'Ufficiale di Stato civile di Torino, appartenendo Tizio alla razza ebraica e Caja a quella ariana, celebrato il loro matrimonio in Cambursano il 24 giugno 1939, il cui atto è stato trascritto nei registri dello Stato civile dello stesso Comune il 25 stesso mese;

b) di concorso nel reato di cui al n. 1 e del 2° capov. dell'art. 495 C. p., per avere dichiarato falsamente all'ufficio di Stato Civile di Torino, in occasione della richiesta di pubblicazioni di matrimonio in data 23 maggio 1939, di appartenere entrambi alla razza ariana.

Imputava inoltre Tizio per mancata denuncia di appartenere

Adì 29 luglio 1939, il Podestà di Torino espose al Proc. del Re, che in un giorno imprecisato del maggio, tal Valabrega Gino di Michele, si era presentato all'ufficio municipale competente per le pubblicazioni di matrimonio ed affermando di essere ariano ed esibendo vari documenti, aveva chiesta una dichiarazione di non appartenere alla razza ebraica, onde poter contrarre matrimonio con tale Cerruti Cesarina di Giovanni, di razza ariana.

Che il funzionario municipale, all'uopo incaricato, esaminati i documenti e accertato che nè il Valabrega nè sua madre, avevano presentato denuncia di appartenere alla razza ebraica e ritenendo perciò che egli fosse da ritenersi di razza ariana, gli aveva rilasciato un biglietto per la Curia Vescovile in tal senso. Che in seguito a ciò il Valabrega si era presentato con la fidanzata e con due testimoni all'ufficio di Stato Civile, ottenendo le pubblicazioni, e, queste eseguite, il 24 giugno 1939 aveva contratto matrimonio con la Cerruti, in Cambursano, paese della sposa.

Che soltanto a matrimonio celebrato e trascritto si era constatata la appartenenza di Valabrega alla razza ebraica.

Iniziata sommaria istruttoria, veniva, fra gli altri, assunto in esame il testimone alle pubblicazioni, per parte dello sposo, Bosco Carlo, il quale dichiarava di sapere che Valabrega Gino era ebreo, ma che lo sapeva pure convertito al cristianesimo.

Dalla dichiarazione del segretario amministrativo Gilberto di Boncourt e degli altri funzionari municipali, e dalle ammissioni dell'imputato, risultava che Valabrega non aveva fatta alcuna denuncia di appartenere alla razza ebraica. Ciò spiegava come l'atto di nascita non portasse la relativa annotazione.

alla razza ebraica, reato che veniva dichiarato estinto per la successiva amnistia del febbraio 1940.

Il Tribunale sospendeva il giudizio a termini dell'art. 19 C. p. p., fino a decisione della questione di stato, ordinando la trasmissione degli atti al Ministero per l'Interno.

Il Ministero restituendo gli atti informava che Tizio e la di lui madre erano stati dichiarati appartenenti alla razza ebraica.

Ripreso il giudizio, il Tribunale di Torino assolveva per amnistia dal reato di cui al capo a) di imputazione e condannava Tizio per il reato di falso, assolvendo invece la moglie per insufficienza di prove.

Appellavano il Proc. del Re e la Procura Generale richiedendo la condanna di Caja per il falso e di entrambi per aver contratto matrimonio.

La Corte confermava la sentenza del Tribunale.

I.

Il punto più interessante della questione è certamente quello relativo alla trasgressione di cui alla lettera a) del capo di imputazione.

Nel confermare la decisione del Tribunale, il giudice di appello ha ritenuto che il fatto di contrarre matrimonio da parte di un ebreo con un'ariana, costituisca reato, e precisamente reato istantaneo e non permanente come invece l'accusa sosteneva.

Le disposizioni relative si troverebbero, secondo i giudici, nel combinato disposto degli art. 1 e 2 del R. D. legge 17 novembre 1938, n. 1728. Trascriviamo qui di seguito per maggior chiarezza il testo dei due articoli:

« Art. 1. — Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito.

« Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

« Art. 2. — Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l'Interno.

Interrogato con ordine di cattura, quale imputato del reato p. e p. dagli art. 1 e 2 del R. D. 17 novembre 1938 n. 1728, nonché del reato di cui all'art. 495 C. p. e del reato di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1939 n. 274, il Valabrega si protestava innocente da tutte le imputazioni, negando di appartenere alla razza ebraica, perchè nato da madre ariana, sebbene convertita alla religione ebraica per imposizione del suocero sin dall'inizio del matrimonio. Aggiungeva di essersi rivolto al Notaio Zoppi per chiarire la propria posizione razziale, ma che aveva abbandonato la pratica, quando gli era risultato che in Municipio lo consideravano ariano.

La Cerutti Cesarina si difendeva dicendo che, essendo la madre di suo marito cristiana ed essendosi lo stesso convertito al cattolicesimo e frequentando le funzioni della Chiesa Cattolica, non lo credeva più ebreo.

In base a dette risultanze Valabrega Gino, Cerrutti Cesarina, la madre del Valabrega e tre funzionari mu-

«I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila».

Sia il tenore letterale che la connessione logica dei due articoli paiono escludere, senza possibilità di dubbio, che il legislatore abbia inteso fissare una sanzione penale a carico di coloro che contraggono matrimonio contro il divieto posto dall'art. 1.

Pare anche che l'esclusione della sanzione penale sia la logica conseguenza del sistema.

Il diverso trattamento fatto al caso contemplato nell'art. 2 in confronto al trattamento fatto per il caso dell'art. 1, spiega perchè il legislatore abbia creduto di qualificare reato quest'ultimo fatto, mentre abbia dichiarato irrilevante il primo agli effetti della legge penale.

È nota la distinzione delle norme in «perfette, meno che perfette, più che perfette».

Le norme «perfette» sono quelle che dichiarano la nullità di un atto posto in essere in contrasto con la volontà della legge.

Le norme «meno che perfette» sono quelle che cercano di impedire l'attività contraria alla legge irrogando una sanzione, ma lasciando in vita l'atto che s'intende evitare.

Norme «più che perfette» sono quelle che, oltre comminare la nullità dell'atto, irrogano una pena.

È certo che l'art. 2 delle disposizioni razziali pone in essere una norma «meno che perfetta»: il legislatore ha inteso impedire il matrimonio tra un cittadino italiano ed uno straniero; a tale scopo ha stabilito che un tale matrimonio non può essere contratto che in seguito ad autorizzazione del Ministero dell'Interno; nel caso che si contravvenga a tale norma è stabilita una sanzione penale, mentre il matrimonio conserva la sua validità a tutti gli effetti civili.

Il caso invece contemplato nell'art. 1, pare a noi che rappresenti una norma «perfetta»: il legislatore cioè intende vietare in modo assoluto i matrimoni misti tra ariani ed appartenenti ad altra razza; a tale scopo commina la nullità a tutti gli effetti civili di un tale matrimonio. Dato appunto che l'atto in contravvenzione con la legge è dichiarato nullo, «*tamquam non fuisse*», il legislatore ha ritenuto di aver raggiunto con ciò il suo scopo e non ha imposto alcuna sanzione penale ai contravventori di tale disposizione.

Quanto diciamo trova perfetto riscontro nella disposizione dell'art. 1 sopra riportata; per quanto si cerchi, in tale articolo non vi è indicata nessuna sanzione penale.

Ma, dice la Corte di Torino, la sanzione penale è contenuta nell'art. 2 (e questo è vero) e va riferita anche al «reato» di cui all'art. 1 (il che non sembra esatto).

Pare, questa, a noi, una petizione di principio; si parte infatti dalla premessa apodittica che il matrimonio misto sia un reato; (abbiamo visto invece come questo non sia); e poi si dice: poichè è un reato, ci deve essere la sanzione; la sanzione è quella comminata dall'art. 2.

cipali venivano con citazione diretta chiamati al giudizio del Tribunale, per violazione della legge razziale succitata, nonchè i primi due per avere reso false dichiarazioni di stato civile.

Al dibattimento, celebratosi l'11 agosto 1939, essendo sorta questione sull'appartenenza o meno del Valabrega e della madre sua alla razza ebraica, il Tribunale, su istanza del P. M., con ordinanza in pari data, disponeva, a sensi degli art. 26 R. D. 17 novembre 1938 n. 1728 e legge 13 luglio 1939 n. 1024 e 19 C. p. p., la sospensione dell'esercizio dell'azione penale fino a decisione della questione di stato, ordinando all'uopo la trasmissione degli atti al Ministero per l'Interno e accordando intanto al Valabrega la libertà provvisoria.

Con nota 21 marzo 1940, il Ministero dell'Interno, restituendo gli atti, informava che Valabrega e la madre Roscetti Maria erano stati dichiarati appartenenti alla razza ebraica.

Al dibattimento sono comparsi a rispondere dei reati

Ma si dimentica che i fatti contemplati dai predetti articoli sono due fatti ben nettamente distinti, per i quali il regolamento applicato dal legislatore è assolutamente diverso; per l'un caso c'è la nullità assoluta, per l'altro permane la validità piena a tutti gli effetti civili.

D'altra parte il voler riferire la pena contemplata per il matrimonio valido fra cittadino e straniero al matrimonio nullo fra ariano e persona di altra razza, è certamente uno sforzo di interpretazione che dovrebbe essere giustificato da qualche elemento obiettivo contenuto nella legge razziale.

È certo che dal tenore letterale dell'art. 2 non emerge alcun riferimento, nei confronti della pena, all'art. 1; l'art. 2 anzi, tenuto fermo il disposto che lo precede («fermo il divieto di cui all'art. 1»), regola un'altra fattispecie.

Quindi pare che l'interpretazione della Corte d'Appello di Torino sia, piuttosto che opinabile, errata.

Sarà forse eccessivo il ricordare la norma fondamentale del diritto penale italiano? «*nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege*».

A sostegno della nostra interpretazione possiamo citare l'unico precedente dottrinale in materia a nostra conoscenza: A. CASALINUOVO, in *Riv. pen.*, settembre 1939, fasc. n. 9 nota (31): «Nessuna sanzione penale è invece prevista per il cittadino di razza ariana e la persona appartenente ad altra razza che contraggano matrimonio: l'unica conseguenza è la nullità del matrimonio (art. 1). Di contro, sono punibili con l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a lire diecimila il cittadino italiano e la persona di nazionalità straniera che contraggono matrimonio senza il preventivo consenso del Ministero dell'Interno (art. 2)».

## II.

Sull'altro punto siamo invece, in linea astratta, d'accordo colla Corte d'Appello di Torino.

Qualora si volesse ritenere (il che, come abbiamo detto, pare a noi contrario sia al tenore delle disposizioni sia all'intento del legislatore) che il matrimonio misto sia reato, giustamente la Corte ha deciso che ad esso fosse applicabile l'amnistia, riconoscendo con ciò nello stesso la natura di reato istantaneo anzichè quella di reato permanente.

Rettamente è stato osservato, il reato che si possa ravvicinare per le sue caratteristiche a quello «*de quo*», è il reato di bigamia.

Infatti il reato di bigamia si perfeziona e si esaurisce con la celebrazione di un matrimonio, vietato dalla legge: il secondo matrimonio di chi è già vincolato da un primo matrimonio valido.

Si tratta qui di un impedimento assoluto matrimoniale, derivante dallo stato della persona: quello di coniugato.

Nel presunto reato di cui trattiamo si tratta pure di un impedimento assoluto matrimoniale derivante dallo stato della persona: l'appartenenza ad una razza diversa.

loro rispettivamente ascritti soltanto Valabrega Gino e Cerutti Cesarina, essendo i reati ascritti a tutti gli altri prevenuti stati dichiarati estinti, in virtù del R. D. di amnistia 24 febbraio 1940, n. 56, con sentenza in Camera di Consiglio. Il Valabrega si è difeso dicendo che egli si riteneva ariano per i motivi già sopra riferiti.

La Cerutti parimenti ha dichiarato di aver creduto che il marito fosse ariano.

Piccoli Adolfo, capo della Divisione dello Stato Civile del Municipio di Torino, ha deposto che il Valabrega aveva detto di essere stato battezzato nel 1936 e che sua madre era cattolica, ma che non aggiunse che la

L'analogia è quindi perfetta; diremo di più, vi è perfetta coincidenza di elementi oggettivi e soggettivi del reato; varia unicamente il genere di impedimento.

Riteniamo perciò che rettamente la Corte di Torino abbia giudicato essere l'ipotetico reato di matrimonio misto reato istantaneo.

Su ciò è costante la giurisprudenza e la dottrina; in punto il MASSARI, in *Il reato come azione* (n. 38, pagg. 93 e sgg.) dice: « Noto analogia col reato permanente ha il delitto di bigamia, come pocanzi fu avvertito. E l'analogia, in concreto, nella legislazione italiana trae origine dalla particolare disposizione del codice che, non dal giorno delle nozze criminose, ma dal giorno in cui sia sciolto uno dei matrimoni, o sia dichiarato nullo il secondo matrimonio appunto a causa della bigamia fa decorrere la prescrizione dell'azione penale (art. 360 C. p.).

« Che la bigamia non possa però considerarsi reato permanente parmi manifesto ».

« Il reato permanente, come già dissi, esige che la condotta colpevole, realizzatrice della seconda fase del processo criminoso, possa cessare a volontà del reo: senza di che essa non potrebbe, spiritualmente e filologicamente, neppure qualificarsi come condotta ommissiva. Deve cioè l'azione essere sorretta da quella volontà, che non può mancare in nessuna manifestazione criminosa, e che soltanto consente di parlare di una persistenza di attacco al bene giuridico.

« Nella bigamia invece l'annullamento del secondo matrimonio non è alla mercé del bigamo; ma dipende dall'espletamento di una procedura giudiziaria ».

Le stesse ragioni valgono evidentemente per il presunto reato di matrimonio misto.

Dott. LUIGI BOGGIO  
Procuratore in Torino.

In senso contrario, cioè nel senso che si tratti di reato permanente e non istantaneo cons. una stringente nota del RENDE, *Se il matrimonio di cittadino ariano con persona non ariana costituisca reato istantaneo o permanente* (*Foro ital.*, 1941, II, col. 62).

Anche noi siamo di opinione, che si tratti nel caso di reato permanente, in conformità alla nozione che del reato permanente abbiamo dato nei nostri lavori (ESCOBEDO, *Concetto e definizione del reato permanente*, *Giust. pen.*, 1900, col. 1525; *Sui caratteri del reato permanente*, *Giust. pen.*, 1901, col. 1253, n. 426; *Sulla nozione del reato permanente, specie in rapporto all'uso di atto falso*, *Giust. pen.*, 1916, col. 1; *Querela ed imputazione in rapporto ai reati permanenti*, *Proc. pen. ital.*, 1921, col. 200; *Ancora sulla nozione del reato permanente specie in rapporto al reato di bigamia* *Giust. pen.*, 1927, col. 819; *La qualifica dell'omicidio di cui all'art. 366 n. 6 C. p., in rapporto ai reati permanenti*, *Proc. pen. ital.*, 1929, col. 443, nonché le note a col. 262, *Giust. pen.* del 1928, col. 2034, 2035, 2060, *Giust. pen.* del 1929, col. 150, 880, 1287, 1254, 885, *Giust. pen.* del 1930, col. 518, 130, 98 *Giust. pen.* del 1931).

Ritorneremo sull'argomento.

Nota della Direzione.

stessa aveva abiurato la religione cattolica e che era iscritta alla Comunità Israelitica. Aggiunse che la Cerutti non si era mai presentata.

Bosco Carlo ha ripetuto la deposizione istruttoria; Zoppi ha confermato di aver avuto da Valabrega l'incarico di accertare la sua posizione razziale, ma di aver sospeso la pratica quando il predetto gli riferì che in Municipio lo ritenevano di razza ariana.

In esito a queste risultanze il P. M. concludeva per l'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati, mentre i patroni di difesa invocavano il proscioglimento rispettivamente con formula dubitativa e piena.

Il Tribunale di Torino con la sentenza impugnata pronunciò come in epigrafe.

Appellò il P. M. assumendo che il reato di cui alla lettera a) del capo di imputazione ha carattere di permanenza e quindi non poteva rientrare nel novero di quelli amnistiati, essendosi protratto oltre la data in cui fu concessa l'amnistia.

*Omissis.*

A-B Diritto. Nessuno dei tre suindicati motivi d'appello merita accoglienza.

Che la trasgressione di cui alla lettera a) del capo di imputazione non sia reato permanente risulta a chiare note anche da un fuggevole esame della natura del fatto imputato, in rapporto ai caratteri del reato permanente.

La trasgressione ascritta agli appellati per sua natura si consuma colla celebrazione del matrimonio: con quest'atto il fatto trasgressivo si perfeziona e si esaurisce, mentre gli effetti che ne derivano sono esclusi dalla disciplina della norma violata. Il reato permanente invece vive in ogni istante nella pienezza dei suoi elementi costitutivi, presuppone perciò che il bene protetto sia suscettibile di compressione, ma non di distruzione, e che la norma di legge consideri e disciplini questa particolare caratteristica, che consente al soggetto attivo di far volontariamente cessare lo stato antiggiuridico. Di tali caratteristiche non è traccia nel fatto ascritto agli appellati, fatto che ha somiglianza colla bigamia, espressamente dichiarata reato istantaneo dalla relazione ministeriale. Pertanto *iure* venne applicato il beneficio dell'amnistia.

In questa sede anzi la difesa ha sostenuto che il fatto, per cui venne applicata l'amnistia, non costituisce reato, e ha invocato in proposito l'art. 152 C. p. p.

La tesi è quanto mai opinabile, in quanto il capoverso che commina la sanzione e che è contenuto nell'art. 2 R. D. legge 17 novembre 1938 n. 1728, parrebbe riferirsi soltanto alla trasgressione della norma di cui allo stesso art. 2 e non anche a quella della norma dell'art. 1.

Prescindendo dal fatto che su tal punto non esiste alcun motivo d'appello, opina la Corte, come opinò il Tribunale, che la sanzione suddetta si riferisca anche al divieto di cui all'art. 1 del decreto, articolo espressamente richiamato nel successivo.

P. q. m. la Corte conferma.